

COMUNICATO UFFICIALE N.1



CAMPIONATO CAGLIARI LEAGUE CALCIO A5

ACSI FOOTBALL

ROAD TO ALLIANZ STADIUM TORINO 2025

2 dicembre 2024

1. GIUSTIZIA SPORTIVA DEL campionato CAGLIARI LEAGUE calcio a5 stagione 2024-25

Il Giudice Sportivo Provinciale, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 02-12-2024 delibera come segue:

1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA GIORNATA

1.1.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI GIOCATORI

A) ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICHE

B) AMMONIZIONI 1^ INFRAZIONE

Arisci Michele	Autocarrozzeria J. Caredda	Art. 121 R.D.	26/11/2024	Prima ammonizione
Picci Daniel	FC Su Forru	Art. 121 R.D.	26/11/2024	Prima ammonizione
Marras Roberto	Fragoline	Art. 121 R.D.	27/11/2024	Prima ammonizione

C) DIFFIDATI 2^ AMMONIZIONE

D) SQUALIFICA per una (1) gara per recidiva in AMMONIZIONE 3^ INFRAZIONE

E) SQUALIFICA per una (1) gara per recidiva in AMMONIZIONE 2^ INFRAZIONE (valida solo ai tesserati già squalificati per 3° ammonizione)

Nessuna

1.2 A carico di Dirigenti, Allenatori, Tesserati

1.3 A carico di Società

Nessuna



1.4 Reclami

1.6 GIUDICE SPORTIVO

□

1.6 SQUALIFICHE ATTIVE DEL COMITATO PGS DI CAGLIARI

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l'abrogazione della sanzione.

Tesserato	Team di appartenenza al momento della squalifica	Torneo	
-----------	--------------------------------------------------	--------	--

1.7 NOTE

**DISCIPLINARE SPORTIVA COMPORAMENTI ANTIREGOLAMENTARI
E COMPORAMENTI VIOLENTI (SEGUITI DA ESPULSIONE)**

ART. 1) Terza ammonizione in gare differenti (1 giornata di squalifica)

ART. 2) Espulsione per somma di ammonizioni in campo (1 giornata di squalifica)

ART. 3) proteste e/o comportamenti irrispettosi nei confronti dei direttori di gara (da 1 giornata a 3 giornate di squalifica)

ART.4) offese, ingiurie o atti gravemente offensivi (costituisce offesa, ingiuria o atto gravemente offensivo ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità del direttore di gara, un giocatore o un dirigente) (da 1 giornata a 3 mesi di squalifica)

ART. 5) Atteggiamenti minacciosi semplici (costituisce minaccia ogni comportamento, gesto o espressione tendente ad incutere nel destinatario un giusto timore (da 2 giornate a 4 giornate di squalifica)

ART. 6) Atteggiamenti minacciosi e gravemente minacciosi verso il direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 3 giornate a 6 mesi di squalifica)

ART. 7) Scorrettezza in azione di gioco (qualsiasi intervento di gioco commesso in violazione alle regole di gioco senza violenza) (da 1 giornata a 4 giornate di squalifica)

ART. 8) Scorrettezza a gioco fermo o in situazioni chiaramente estranee alla fase di gioco in corso (da 2 giornate a 4 mesi di squalifica)

ART. 9) Atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l'integrità fisica del direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 1 mese a 3 mesi di squalifica)

ART. 10) Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima (da 8 mesi a 2 anni di squalifica)

**IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE
FADDA EMANUELA**

